



PARERE MOTIVATO
n.229 del 28 novembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo di iniziative pubblica denominato "Piano del Piave". Comune di Jesolo (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 27 novembre 2017 prot. n. 494263;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Jesolo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 289103 del 13.07.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziative pubblica denominato "Piano del Piave";

PRESO ATTO CHE il Comune di Jesolo con nota pec acquisita al prot. regionale n. 383383 del 14.09.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che sono pervenute 5 osservazioni nessuna riferita al rapporto ambientale o attinente a questioni ambientali.

PRESO ATTO CHE il Comune di Jesolo con nota pec del 23.11.2017, acquisita al prot. regionale n. 490494 del 23.11.2017 ha fatto pervenire precisazioni, a seguito dell'incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 22.11.17.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.17284 del 26.10.17 assunto al prot. reg. al n.446340 del 26.10.17 dell'Azienda Servizi Integrati;
- Parere n.3486 del 31.10.17 assunto al prot. reg. al n.453414 del 31.10.17 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 26.10.17 assunto al prot. reg. al n.447971 del 26.10.17 di ARPAV;
- Parere n.16262 del 26.10.17 assunto al prot. reg. al n.447924 del 26.10.17 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere del 7.11.17 assunto al prot. reg. al n.463050 del 7.11.17 della Città Metropolitana di Venezia,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.207/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 28 novembre 2017, che evidenzia come il PUA denominato "Piano del Piave", individua quei tratti di sponda dove sia possibile installare nuove bilance da pesca, compatibilmente con i caratteri e le peculiarità ambientali presenti, nonché regola gli interventi di mantenimento e nuova realizzazione dei manufatti afferenti alle acque quali bilance, pontili ed attracchi, in accordo con le normative ed i piani sovraordinati vigenti. Il PUA ha recepito le indicazioni del PALAV vietando l'installazione delle bilance da pesca nel tratto di fiume Piave compreso tra la foce e l'ansa di Revedoli. Le cavane sono vietate lungo tutto il percorso del fiume Piave da Via Sacca (confine con il comune di San Donà di Piave) e alla foce dello stesso, in corrispondenza della località Cortellazzo. Gli interventi previsti, siano essi di nuova installazione e/o di sistemazione, sono disciplinati dagli elaborati del P.U.A. e dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso. Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme e/o regolamenti di carattere superiore.

Il Piano è stato redatto in coerenza con le indicazioni di cui alla Carta ittica Provinciale 2014 – 2019 ed al Piano per la localizzazione dei bilanci da pesca. La distanza minima in linea d'aria tra due bilanci di 50 metri prevista dal PUA è coerente con quanto riportato nei Piani di livello



sovrordinato. L'alveo del corso del fiume Piave ricade in "Area fluviale - F", pertanto gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa del PAI. Relativamente alla realizzazione di interventi negli ambiti fluviali, compresi quelli previsti dal presente Piano, restano fatte salve sia le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale (R.D. 523/1904), alla navigazione (R.D. 959/1913) al divieto assoluto di piantumazione di alberature, secondo le distanze previste dal R.D. 523/1904 ed alle reti di bonifica (R.D. 368/1904), come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi, si rammenta, infatti che opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificatamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato. Nella loro realizzazione dovranno essere recepiti il nulla osta idraulico (Regione Veneto – Dipartimento difesa del suolo e delle foreste - Sezione bacino idrografico litorale veneto), il nulla osta di compatibilità della navigabilità (Regione Veneto - organismo delegato) ed il nulla osta dell' Ispettorato di Porto, nonché di ogni altro ente competente. L'ambito di intervento è soggetto a vincolo paesaggistico, pertanto i progetti delle bilance, degli attracchi e dei pontili dovranno essere accompagnati dalla relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.. ai fini della verifica di compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato e ottenere il parere della Soprintendenza. Nel Rapporto Ambientale Preliminare non sono state sufficientemente trattate le modalità di accesso alle "fasce fluviali" e l'individuazione puntuale degli interventi proposti. A seguito dell'incontro tenutosi, in data 23.11.17, il Comune ha fatto pervenire precisazioni relativamente alle modalità di accesso alle "fasce fluviali", che si riportano: " *Con la presente a seguito dell'incontro in data 22/11/2017 presso i vostri uffici nella sede della Regione Veneto a palazzo Linetti, si forniscono le seguenti precisazioni:*

- *le aree identificate nel piano urbanistico attuativo come idonee per le bilance da pesca sono indicative e per quasi la totalità ricadono su proprietà privata, oltre a derivare dalla carta ittica provinciale, pertanto saranno valutate in base alle singole richieste dei privati che saranno effettuate, a seguito dell'approvazione del piano urbanistico attuativo, in sede di presentazione di progetto edilizio;*
- *con la delibera di adozione del piano urbanistico attuativo in oggetto si prende atto dei pareri espressi dagli enti interpellati sul piano stesso;*
- *in questa fase non è possibile fare una valutazione puntuale degli impatti ambientali né di pontili/atracchi né di bilance da pesca, che verrà pertanto demandata di volta in volta alle eventuali richieste dei privati che dimostrino di avere i requisiti necessari."*

Come precisato dal Responsabile tecnico comunale in questa fase non risulta possibile individuare le localizzazioni puntuali e quindi le modalità di accesso alle "fasce fluviali", in quanto "*le aree identificate nel piano urbanistico attuativo come idonee per le bilance da pesca sono indicative e per quasi la totalità ricadono su proprietà privata, oltre a derivare dalla carta ittica provinciale, pertanto saranno valutate in base alle singole richieste dei privati che saranno effettuate, a seguito dell'approvazione del piano urbanistico attuativo, in sede di presentazione di progetto edilizio.....in questa fase non è possibile fare una valutazione puntuale degli impatti ambientali né di pontili/atracchi né di bilance da pesca, che verrà pertanto demandata di volta in volta alle eventuali richieste dei privati che dimostrino di avere i requisiti necessari."*

Ciò considerato, si propone che gli interventi puntuali ricadenti nelle "fasce fluviali" vengano demandati a successiva verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti, in questa fase, in modo specifico le localizzazioni puntuali, i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi. Questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della documentazione a precisazione prodotta dal Comune in data 23 novembre 2017, della Valutazione di Incidenza n. 207/2017, ritiene che il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato "*Piano del Piave*", in Comune di Jesolo, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. Gli interventi puntuali ricadenti nelle "fasce fluviali" dovranno essere sottoposti a successiva verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti, in questa fase, in modo specifico le puntuali localizzazioni, i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le



misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS esaminato, recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché la prescrizione e raccomandazioni VIncA.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo di iniziative pubblica denominato "*Piano del Piave*" nel Comune di Jesolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Gli interventi puntuali ricadenti nelle "*fasce fluviali*" dovranno essere sottoposti a successiva verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti, in questa fase, in modo specifico le puntuali localizzazioni, i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

In fase di attuazione si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:

prima dell'approvazione del Piano,

1. di trasmettere lo studio per la valutazione di incidenza debitamente firmato, compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 2299/2014;
2. di trasmettere la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. 2299/2014);
3. di trasmettere la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente firmata (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);
4. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.1, rappresentando tutti gli elementi progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico e fornendo il metadato;



5. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.2, rappresentando ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento e fornendo il metadato;
6. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.3, derivante dal massimo involuppo dei fattori di cui al punto precedente, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza e fornendo il metadato;

in sede di attuazione del Piano,

1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Knipowitschia panizzae*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Plecotus auritus*, *Tursiops truncatus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

Si raccomanda -la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuna le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura



operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato

- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A03 - Mietitura - sfalcio - taglio dei prati", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "F02 - Pesca e raccolta in acque interne, di transizione e marine (incluse le catture accessorie e accidentali)", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02.10 - Altri complessi per lo sport e per il tempo libero", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10400

Il presente parere si compone di 6 pagine